



CUNEO INFORMA

Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536

SOMMARIO

RC Auto: recepite in un Ddl le proposte dei Carrozzeri

Da luglio 2015 nuove norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici

DVR e valutazione dei rischi immediati quando si inizia l'attività

Calano gli interessi per il ritardato od omesso versamento INPS

Olii usati: possibile la miscelazione fatta da impresa autorizzata

Pubblicato "decreto palchi"

Semplificati i piani operativi di sicurezza

CNA CUNEO

Segr. Provinciale:

BORGO SAN DALMAZZO
Via Cuneo 52/I
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261

Uffici territoriali:

MONDOVI'
P.zza Ellero 45
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777

SALUZZO
C.so Roma 20
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758

ALBA - BRA
Corso Piave 8 - Alba
Tel. 0173/34503 fax 0173/363826

SAVIGLIANO
Via Torino 90
Tel e Fax 0172/33632

FOSSANO
Via S.Giuseppe 46
Tel 0172/635052 - Fax 0172/631744

RC AUTO

Recepite in un Ddl le proposte dei Carrozzeri

Dalle promesse ai fatti: la proposta di legge sollecitata dalle Associazioni nazionali dei Carrozzeri di Confartigianato, Cna e Casartigiani in materia di RC auto e riforma del Codice delle assicurazioni private, presentata pubblicamente il 1° ottobre scorso a Roma, è diventata un disegno di legge depositato alla Camera dei Deputati il cui primo firmatario è l'on. Sara Moretto (PD) membro della VI Commissione Finanze.

Viene in tal modo recepita l'esigenza di intervenire con norme che difendano i diritti dei cittadini/consumatori, perseguendo l'obiettivo della riduzione dei premi assicurativi senza compromettere il livello qualitativo delle riparazioni e la conseguente sicurezza della circolazione stradale.

La riduzione dei premi assicurativi rappresenta un interesse generale dei cittadini. Pertanto, le Associazioni dei Carrozzeri di Confartigianato, Cna e Casartigiani ritengono necessario intervenire al più presto sull'assetto del mercato assicurativo dell'RC Auto, soprattutto al fine di ridurre il gap con gli altri Paesi UE relativamente ai costi delle polizze che in Italia, negli ultimi dieci anni (marzo 2004-marzo 2014), sono aumentati del 27,9%, vale a dire più del doppio dell'Eurozona (13,6%), tre volte e mezzo di più che in Germania (8%) e quattro volte e mezzo di più che in Francia (6,6%).

In questo contesto, prendendo in considerazione la dinamica del valore

aggiunto reale tra il 2007 e 2011, il comparto assicurativo è cresciuto del 6,8%, in controtendenza rispetto al valore aggiunto del commercio e della autoriparazione che cala dell'11,3%. Ciò dimostra che, pur in presenza di una grave incidenza della crisi sulla redditività del comparto della manutenzione e riparazione dei veicoli, i premi RC auto hanno subito significativi rialzi con positive ricadute in termini di valore aggiunto, segnale evidente che, alla base dell'alto costo delle assicurazioni auto non vi è l'incidenza del costo assoluto della riparazione, ma, evidentemente, un assetto del mercato assicurativo con una scarsa dinamica concorrenziale.

I punti qualificanti del disegno di legge Moretto sono incentrati sulla difesa dei diritti degli automobilisti.

Concorrenza vera e libertà di scelta per l'automobilista nel mercato della riparazione, ecco in estrema sintesi cosa chiedono le Associazioni nazionali di categoria dei carrozzeri e cosa ritrovano nel disegno di legge Moretto.

Le imprese di carrozzeria chiedono al Governo ed al Parlamento concorrenza e libertà di scelta

Per discutere questi argomenti è convocata per lunedì 1 dicembre, alle ore 21, presso la sede della CNA di Torino, in via Millio 26 (sala riunioni, pri-

mo piano in fondo al cortile), l'assemblea dei carrozzieri piemontesi, con il seguente o.d.g.:

1. Presentazione proposta di legge unitaria per modifica del Codice delle Assicurazioni
2. Tempario: il corretto utilizzo di uno strumento al servizio del carrozziere
3. Varie ed eventuali

All'incontro parteciperanno Mario Turco responsabile nazionale CNA autoriparazione, Saverio Mercadante, coordinatore commissione tecnica e Valter Vergani di Domus Quattroruote.

Da luglio 2015 nuove norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici

Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

E' questo quanto viene previsto dal nuovo art. 13-5-bis, rubricato "Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici", del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dall'art. 6-ter della L. n. 164/2014, di conversione del D.L. n. 133/2014

Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) (interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o mutamenti della destinazione d'uso).

Per "infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio" si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione

fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10.

Per "punto di accesso" si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3».

DVR e valutazione dei rischi immediati quando si inizia l'attività

In risposta a una procedura di infrazione dell'Unione Europea, la Legge Europea-bis n. 161/2014, a partire dal 25.11.2014, modificherà gli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, sulla valutazione dei rischi, in particolare intervenendo sui 90 giorni che il decreto prevede per l'elaborazione

Insieme con te per accompagnarti nel futuro



COOPERATIVA DI GARANZIA E CONSULENZA PER LE IMPRESE

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l'accesso al credito. Da semplice garante di un fabbisogno di credito d'esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna Piemonte è giunta a garantire operazioni di "finanza innovativa e straordinaria", anche attraverso ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e controgaranzia locali, nazionali e comunitari.

- 1.900 imprenditori incontrati nel 2012
- 2.500 richieste di credito accompagnate
- 2.200 progetti imprenditoriali assistiti
- 250 nuove imprese sostenute

del DVR, mantenendoli nella forma ma superandoli nella sostanza.

Anche l'attuale formulazione dell'articolo 28, al comma 3-bis, prevede che "in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro, è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività"

Con la modifica introdotta dall'articolo 13 della Legge Europea - bis , viene rafforzato l'obbligo dell'effettuazione immediata della valutazione dei rischi, in quanto è specificato che deve essere dimostrata da idonea documentazione.

In questo modo diventa del tutto incongruo, il tempo dei 90 giorni previsto per l'elaborazione del DVR.

La legge europea , in sintesi, aggiunge una disposizione all'articolo 28 comma 3- bis che dispone che «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento dei seguenti obblighi (art. 28, comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e comma 3):

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi ;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione deve immediatamente contenere

anche le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi, contenute nei titoli del decreto 81, successivi al I, relativi ai rischi specifici.

L'unico adempimento che resta attuabile nei 90 giorni è quello contenuto nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 28, che prevede la predisposizione della relazione sulla valutazione di tutti i rischi, in cui siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Quindi solo una minima parte della documentazione richiesta.

In sostanza il datore di lavoro deve documentare tutti i punti previsti per l'elaborazione del DVR, in questo senso quindi la previsione dei 90 giorni per l'elaborazione del DVR diventa poco comprensibile e rappresenta di fatto un'incongruenza di questo articolo.

Segnaliamo che, analogamente, sono da attuare immediatamente la rielaborazione della valutazione e del DVR, a seguito di modifiche aziendali.

Calano gli interessi per il ritardato od omesso versamento: circolare dell'INPS

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 4 settembre 2014, ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento - TUR) che, pertanto, a decorrere dal 10 settembre 2014, risulta pari allo 0,05%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con la Circolare n. 103 del 8 settembre 2014, l'INPS ha provveduto a ridefinire i suindicati tassi di interesse di dilazione e differimento, applicabili in caso di versamento contributivo rateizzato o differito, nonché la misura delle sanzioni civili irrogate in caso di versamento ritardato o omesso.

1) Con riferimento ai piani di rateazione presentati a decorrere dal 10 settembre 2014, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di ver-

samento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,05% annuo.

Non subiranno invece modificazioni i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore.

2) Le sanzioni civili, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile è pari al 5,55% in ragione d'anno (tasso dello 0,05% maggiorato di 5,5 punti).

Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Olii usati: possibile la miscelazione fatta da impresa autorizzata

Con la pubblicazione dell'art. 14, comma 8-quinquies della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli olii usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli olii usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro.

Il tutto a condizione che vengano rispettati i principi generali della disciplina in materia di rifiuti, che la miscelazione sia effettuata da una impresa autorizzata e che l'operazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

Rimane dunque fermo il divieto di miscelazione degli olii usati con altri tipi di rifiuti o sostanze, nonché l'obbligo di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli olii usati destinati a processi di trattamento diversi.

Spettacoli: pubblicato "decreto palchi"

Con un Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 8 agosto 2014, è stato reso noto che,

con un apposito decreto interministeriale del 22 luglio 2014, sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche.

Con questo decreto è stata estesa anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle fiere, l'applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del Testo Unico Sicurezza e sono state fornite indicazioni specifiche per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e delle manifestazioni fieristiche, "tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività".

Semplificati i piani operativi di sicurezza

Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che, con il decreto interministeriale 9 settembre 2014, che coinvolge il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro della Salute, sono stati predisposti modelli semplificati per la redazione:

- del piano operativo di sicurezza (POS),
- del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC),
- del piano di sicurezza sostitutivo (PSS), integrato dei contenuti del POS,
- del fascicolo dell'opera (FO).

I modelli da utilizzare sono allegati al decreto, e dopo 24 mesi dalla sua entrata in vigore, si provvederà ad effettuarne il monitoraggio, modificandone eventualmente i contenuti ove ciò si rendesse necessario.



OGGI RISPARMIA DI PIÙ!

CNA Servizi più
I nostri **vantaggi** e **sconti** esclusivi
su oltre 20 servizi e prodotti
dedicati a te e alla tua impresa

Registro su
www.serviziplus.cna.it

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un grande risparmio sull'acquisto di auto e furgoni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita il Concessionario Opel più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci CNA.

E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.